

Prot. 281/2024 U.



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

**Alla Direzione del Corpo Polizia Municipale del Comune di Firenze**

**e per opportuna conoscenza a**

**Ai Comandi delle Polizie Municipali di**

**Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Figline  
Incisa Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Lastra a Signa, Signa, Borgo San  
Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, San Casciano in Val di Pesa, Reggello,  
Certaldo, Impruneta, Vinci, Montelupo Fiorentino, Fiesole, Greve in Chianti,  
Montespertoli, Scarperia e San Pietro, Cerreto Guidi, Barberino di Mugello,  
Rignano sull'Arno, Vicchio, Tavernelle Val di Pesa, Pelago, Capraia e Limite,  
Dicomano, Vaglia, Gambassi Terme, Firenzuola, Barberino Val d'Elsa,  
Montaione, Marradi, Londa, San Godenzo, Palazzuolo sul Senio**

**Alla Sezione di Polizia Giudiziaria**

**sede**

**All'ARPAT**

**Dipartimento di Firenze**

**Ai Magistrati**

**Sede**

**e per co.**

**Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello sede**

**Al sig. Questore di Firenze**

**Al sig. Comandante Provinciale CC Firenze**



**Oggetto: risposta a nota protocollo numero 389264 del 04/12/2023 della Direzione del corpo di Polizia municipale di Firenze.**

È pervenuto a questo Procuratore della Repubblica un quesito formulato dalla Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Firenze in merito alla nuova fattispecie penale dell'abbandono di rifiuti di cui al comma primo dell'articolo 255 del decreto legislativo numero 152 del 2006, (noto come Testo Unico Ambientale), come sostituito dall'art. 6 ter del decreto legge del 10 agosto 2023 numero 105 convertito con la legge 9 Ottobre 2023 n. 137 del 2023.

Tale normativa ha determinato la trasformazione delle previsioni di cui al comma primo dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da illeciti amministrativi a fattispecie a carattere penale. La polizia municipale di Firenze chiede chiarimenti anche per le ricadute che tale modifica può determinare rispetto alle attività di accertamento.

In particolare, viene richiesto:

- se è possibile continuare ad operare con la procedura amministrativa per quanto riguarda i casi di abbandono di cui si era già a conoscenza e di cui si era iniziato l'iter amministrativo in data antecedente alla modifica normativa citata;

- altro aspetto ritenuto problematico attiene all'acquisizione degli elementi di prova quando il fatto sia stato posto in essere da persona ignota. L'effettuazione del sequestro penale per finalità probatorie ai sensi dell'articolo 354 CP potrebbe, infatti, addirittura aggravare il danno ambientale nell'area interessata; inoltre la polizia municipale si troverebbe in difficoltà nel reperire aree adeguate al deposito del materiale sequestrato, che va ricoverato in aree con le caratteristiche necessarie al deposito di rifiuti. Si chiede pertanto se non sia possibile, in caso di autore della violazione rimasto ignoto, privilegiare la tutela ambientale e la pulizia e igiene delle aree, prevedendo, per l'acquisizione di elementi probatori, l'effettuazione di rilievo fotografico accurato dei rifiuti e dell'area ove essi siano stati depositati, con il successivo smaltimento dei medesimi da parte di idonei operatori dell'azienda incaricata del servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti;

-infine, si richiede di ricevere indicazioni in merito all'applicazione della procedura di cui all'articolo 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152 del 2006 che, nel caso di rifiuti pericolosi, prevede la pena aumentata fino al doppio (art. 255 comma primo) mentre l'art. 318 quater ammette il contravventore a pagare una *somma pari a un quarto del massimo della ammenda stabilita*.

La risposta ai quesiti richiede alcune osservazioni a carattere preliminare.

In primo luogo, va evidenziato che il legislatore, con la novella operata all'art. 255 del T.U. ambientale, ha trasformato un illecito amministrativo abbastanza comune nella

vita quotidiana, in contravvenzione, seppur punita con la sola pena dell'ammenda, dunque in un illecito penale. Dalla lettura della disposizione si ricava che essa si applica sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 256 comma secondo (stesso testo unico), disposizione che prevede la pena dell'arresto e/o dell'ammenda per titolari di imprese che abbandonano rifiuti. Pertanto, appare evidente che la nuova previsione di reato è rivolta a regolare soprattutto l'attività del singolo cittadino.

In secondo, luogo la condotta materiale è delineata con riferimento a preesistenti norme: infatti, la disposizione prevede che *chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192 comma primo e secondo e 226 comma secondo, e 231 comma primo e secondo, abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali e sotterranee, è punito con l'ammenda da 1.000 € 10.000 €. Se poi l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.*

**Ne consegue che non ogni abbandono di rifiuti è da considerarsi reato, ma solo quello che si realizza in violazione:**

- dell'articolo 192 comma primo e secondo, che si riferisce al divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti allo stato solido liquido nelle acque;
- dell'articolo 226 comma secondo, che si riferisce ai divieti per imballaggi terziari ed imballaggi secondari;
- dell'articolo 231 comma primo e secondo, che riguarda i veicoli fuori uso.

Con riguardo alla prima ipotesi di cui all'**art. 192 comma primo e secondo**, va evidenziato che l'articolo 9 della legge 689 del 1981, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, o da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica solo la disposizione speciale.

Tale principio di specialità riduce l'operatività dell'articolo 255 con riferimento all'articolo 232 bis, che riguarda i rifiuti di prodotti da fumo ovvero i rifiuti di cui all'art. 232 ter del testo unico ambientale, sul divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, norme che, appunto, per la loro caratteristica di specialità, sono destinate a prevalere.

La ridotta operatività dell'articolo 255 del decreto legislativo in esame si ricava anche alla luce dell'articolo 15 del codice della strada, che prevede che *su tutte le strade e loro pertinenze è vietato*, tra l'altro: .....f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze; f bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta e movimento; g) apportare o spargere fango o detriti per mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle

cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.

Ne deriva, che se la condotta oggetto dell'accertamento da parte di codesta polizia municipale rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 15 del codice della strada citate, tale condotta, per il principio di specialità, non dovrà essere valutata come reato.

Inoltre, si ritiene che la norma, richiamando il concetto di abbandono e deposito incontrollato ai sensi dell'articolo 192 comma primo, esclude che possa considerarsi reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata (es. il posizionamento del rifiuto accanto al cassonetto), perché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto, tanto da averlo portato comunque in un'area destinata alla raccolta. Tale condotta costituirà pur sempre illecito amministrativo. Tale interpretazione – per quanto sin oggi accertato - è seguita anche da altre autorità giudiziarie e va condivisa.

La seconda ipotesi di illecito penale richiama la violazione dell'articolo **226 comma secondo**. Essa cioè sanziona il privato che abbandona i rifiuti in violazione del disposto di cui all'articolo 226 comma secondo.

Quest'ultimo prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 221 comma quarto, *è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio al pubblico servizio pubblico solo le raccolte differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma quarto.*

Tale richiamo impone di aver ben presenti le tipologie di imballaggi la cui definizione è fissata nella Direttiva europea 94/ 62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che come è noto, definisce tre tipi di imballaggio (imballaggio per la vendita o imballaggio primario, concepiti in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale, l'imballaggio multiplo o imballaggio secondario e l'imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario).

La terza ipotesi richiamata dal novellato articolo 255, la cui violazione costituisce reato, riguarda l'abbandono dei rifiuti in violazione dell'**articolo 231, comma primo e secondo, relativi ai veicoli fuori uso**.

In pratica, è sanzionabile penalmente chi procede alla rimozione e alla demolizione di un veicolo a motore con modalità diversa da quella prevista e quindi non lo consegna a un centro di raccolta appositamente autorizzato.

Fatti tali premesse, si passa ad esaminare i quesiti formulati prospettando le possibili soluzioni.

Con riguardo al primo, relativo agli accertamenti per i quali era già iniziato l'iter amministrativo in data antecedente alla modifica normativa per violazioni relative

all'abbandono di rifiuti, non vi è dubbio che, ai sensi dell'articolo 2 comma primo del codice penale, se il fatto era previsto come illecito amministrativo al momento della consumazione della condotta, la stessa non potrà essere oggi regolata da una norma penale, ma dovrà applicarsi la disposizione previgente, in applicazione del principio del *favor rei*.

Relativamente al secondo quesito, circa la possibilità di rimuovere il rifiuto quando si procede a carico di ignoti e consacrare, attraverso rilievi fotografici, lo stato dei luoghi oltre che i rifiuti, questo Procuratore condivide la soluzione proposta e raccomanda anche di stimare l'entità delle somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e all'attività di trasporto del rifiuto, in quanto la successiva individuazione dell'autore illecito consentirà un'azione con recupero in danno della somme impiegate. In ogni caso andrà redatto verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p., anche in vista della futura utilizzazione nel procedimento a carico di noti, se individuati gli autori del reato.

Riguardo al terzo quesito, non sembra dubitabile che sia applicabile anche la procedura di definizione con pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 318 bis e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006, introdotta con la legge 68 del 2015. Si tratta, come è noto, di un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali all'esito del perfezionamento di una procedura amministrativa costituita da due fasi: dalla regolarizzazione del contravventore attraverso l'osservanza delle prescrizioni impartite in via amministrativa; dal pagamento della sanzione pecuniaria pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla legge, ossia pari ad € 2500 nell'ipotesi base, ovvero, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, pari ad €5000, somme a cui andrà aggiunta quella dovuta ai sensi dell'art. 318 ter comma quattro bis, nei casi previsti. Tale procedura ricalca quella già sperimentata per le contravvenzioni in materia di infortuni sul lavoro e si può dire in linea con i più recenti interventi del legislatore in ottica deflattiva rispetto agli illeciti penali. Sul piano applicativo si segnala, tuttavia, che la procedura estintiva non riguarda le contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse urbanistiche e paesaggistiche, come previsto dall'articolo 318 bis del decreto legislativo citato. Inoltre, l'articolo 318 ter T.U.A. prevede che con la prescrizione l'organo accertatore potrà imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolosa. Ne consegue che la procedura deflattiva dovrà essere accompagnata anche dalla fissazione ad opera dell'organo accertatore delle specifiche prescrizioni volte a eliminare la situazione di pericolo o situazione potenzialmente pericolosa.

La presente nota viene inviata ad ARPAT Dipartimento Firenze e per opportuna conoscenza alle Autorità in indirizzo.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento.

Firenze, 18 Gennaio 2024



Il Procuratore della Repubblica

*Filippo Spiezia*  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Filippo Spiezia